

15 FEB. 2011

IL DIRIGENTE
Dott. Pieri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETO

Determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile

VISTO il Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 246 e in particolare l'art. 69 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali che, al comma 4, prevede che gli incarichi di funzione sono conferiti ai Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del Capo del Dipartimento medesimo;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 11 della legge 29/7/2003, n. 229, e in particolare l'art. 2 relativo all'organizzazione centrale e periferica del Corpo stesso che, al comma 4, dispone che continuino ad applicarsi le norme vigenti fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici previsti al comma 3 del medesimo art. 2;

VISTE, altresì, le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 217/2005 all'art. 47, in materia di percorso di carriera, nonché all'art. 70, comma 9, in materia di valutazione annuale dei dirigenti, e all'art. 73, in materia di verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale;

CONSIDERATO, inoltre, che la durata degli incarichi è disciplinata dall'art. 69, comma 2, ove è previsto che essa non può eccedere il termine di cinque anni per i Primi Dirigenti e i Dirigenti Superiori e che gli incarichi sono rinnovabili, fermo restando che la preposizione di un medesimo dirigente ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi, fatta salva la possibilità di revocare gli incarichi prima della loro scadenza per sopravvenute esigenze di servizio;

VISTO il DM 5/7/2006 recante la prima determinazione dei criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217;

RAVVISATA la necessità di procedere alla rideterminazione dei criteri generali ai sensi dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 217/2005;

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 recante l'accordo integrativo per il personale Direttivo e Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visto il verbale di concertazione sottoscritto con le Organizzazioni sindacali in data 19 gennaio 2011;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

ART. 1 (Principi generali)

1. A norma dell'art.69, comma 4, del decreto legislativo 13\10\2005, n.217, le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
2. Gli incarichi di funzione, a norma dell'art.69, comma 1, sono conferiti ai Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
3. Per il conferimento degli incarichi di funzione ai Dirigenti Superiori e ai Primi Dirigenti, provvede il Capo del Dipartimento ai sensi dell'art.69, comma 4, valutati debitamente anche le proposte e gli elementi di servizio forniti dal Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt.47 e 73 del decreto legislativo 13\10\2005, n.217, la rotazione degli incarichi costituisce strumento funzionale allo sviluppo della professionalità dei Primi Dirigenti e dei Dirigenti Superiori.
5. Nel conferimento degli incarichi l'Amministrazione tiene conto anche delle disponibilità eventualmente espresse nell'ambito della manifestazione di interesse di cui all'art. 6 comma 5 del presente decreto, fatti salvi i criteri generali di cui all'art. 2 del presente decreto e le esigenze di servizio.

ART. 2 (Criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.69, comma 1, i criteri generali per il conferimento o il mutamento degli incarichi di funzione dei Primi Dirigenti e dei Dirigenti Superiori sono determinati come segue:
 - a) per le attitudini individuali e la capacità professionale, si tiene conto dell'esperienza professionale posseduta, della capacità di operare per la cura degli interessi dell'Amministrazione durante lo svolgimento degli incarichi precedenti, valutate sulla base:
 - della pluralità degli incarichi dirigenziali svolti e dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati, nonché di particolari e dimostrati risultati, funzionali agli interessi dell'Amministrazione, anche se conseguiti al di fuori degli obiettivi assegnati ma preventivamente concordati con l'Amministrazione;
 - della natura delle funzioni svolte e degli ambiti territoriali di riferimento, considerando anche la durata, il livello e la complessità degli incarichi precedenti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- della qualità del servizio prestato, tenendo conto anche degli esiti della valutazione annuale effettuata ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 13\10\2005, n.217; nonché della qualità dei rapporti interni ed esterni e di eventuali precedenti disciplinari ;
 - della conoscenza di specifici aspetti tecnici utili per le caratteristiche del territorio;
 - di ulteriori incarichi ricoperti quali reggenze di uffici dirigenziali conferite con atto formale;
- b) le caratteristiche e natura delle funzioni da esercitare saranno valutate sulla base:
- di particolari obiettivi e programmi da realizzare attribuiti con provvedimento formale;
 - della complessità dell'ufficio desunta, oltre che dalla graduazione delle funzioni dirigenziali, anche da specifici aspetti interni od organizzativi derivanti dal numero del personale, dal numero e tipologia dei distaccamenti, o da specifiche condizioni ambientali anche di natura antropica.
2. La preposizione del Primo Dirigente o del Dirigente Superiore neo promossi tiene conto anche delle esperienze professionali già svolte, comprese quelle di reggenza, supplenza o vicarie rivestite in precedenza.
3. Per il conferimento d'incarichi di reggenza temporanea a personale non in possesso della qualifica corrispondente a quella dell'ufficio da conferire, si tiene conto:
- a) della professionalità ed esperienza possedute, tenendo conto anche della conoscenza del territorio, ovvero del servizio già prestato nell'ufficio da conferire;
 - b) delle caratteristiche professionali complessive quali emergono dalle procedure annuali di scrutinio di promozione alle qualifiche di Primo Dirigente e di Dirigente Superiore.

ART. 3

(Durata degli incarichi)

1. L'Amministrazione conferisce gli incarichi dirigenziali con durata triennale, assicurando termini di scadenza omogenei per favorire quanto possibile la rotazione degli incarichi, fatta salva la possibilità di durata inferiore per motivate esigenze di servizio o personali valutate favorevolmente dall'Amministrazione.
2. Gli incarichi dirigenziali possono essere confermati alla loro scadenza. Resta ferma la necessità di conferire incarichi diversi sulla base di quanto previsto dal presente decreto anche ai fini di cui all'art.1, comma 4, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui all'art.73 del decreto legislativo 13\10\2005, n.217.
3. Sono fatte salve le sopravvenute esigenze di servizio ai sensi dell'art. 69, comma 2, del decreto legislativo n. 217\2005.

ART. 4

(Revoca degli incarichi)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 69, comma 2, ultima parte, del decreto legislativo 13\10\2005, n.217, la revoca anticipata dell'incarico prima della scadenza può avvenire per sopravvenute e motivate esigenze di servizio che rendano urgente la destinazione del dirigente ad altro incarico comprese quelle derivanti dalla eventuale soppressione del posto di funzione, oppure



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

a richiesta del dirigente medesimo. La revoca anticipata dell'incarico è disposta con provvedimento motivato. Per il conferimento, si applicano i criteri di cui all'art.2 del presente decreto.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di esito negativo della verifica dei risultati conseguiti dai Dirigenti nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, si applica quanto previsto dall'art. 73 del decreto legislativo n.217/2005.

ART. 5

(Decorrenza degli incarichi)

1. Per i Primi Dirigenti e i Dirigenti Superiori, il conferimento degli incarichi avviene, ordinariamente, una volta all'anno, in coincidenza con le promozioni annuali, dandone di norma comunicazione entro il mese di giugno, salvo che per i Primi Dirigenti neopromossi, per i quali la comunicazione avviene solo dopo il superamento del corso di formazione.

2. Gli effetti dei nuovi incarichi decorrono non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai Dirigenti interessati.

3. Sono fatte salve le sopravvenute esigenze di servizio ai sensi dell'art. 69, comma 2, del decreto legislativo n.217/2005, che rendano necessaria l'urgente copertura di un Ufficio Dirigenziale, anche se resosi disponibile in conseguenza di nomine a dirigente generale.

ART. 6

(Modalità di comunicazione e di partecipazione)

1. Nel mese di dicembre di ciascun anno l'Amministrazione comunica:

- a) le sedi prive di titolare, anche se provvisoriamente affidate in reggenza;
- b) le sedi che si renderanno disponibili entro l'anno successivo in conseguenza di situazioni già previste o prevedibili;

2. L'informativa di cui al comma 1 viene effettuata mediante comunicazione circolare e avviso sul sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indirizzata anche ai direttori vicedirigenti limitatamente ai fini di cui al comma 6 del presente articolo.

3. Con le stesse modalità, l'Amministrazione comunica gli incarichi attribuiti, anche a titolo di reggenza, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di conferimento.

4. L'informativa di cui al comma precedente ha valore di avviso generale a tutti i Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori, anche nel caso di mancata richiesta da parte degli interessati, di avvio del procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi della legge n. 241/1990.

5. I Dirigenti attivano la partecipazione al procedimento di conferimento mediante la presentazione di apposita istanza, entro il termine, di norma non inferiore a giorni 15, indicato nell'informativa annuale di cui al precedente comma 1. Le istanze possono contenere ulteriori indicazioni utili all'applicazione del presente decreto e devono indicare l'interesse del Dirigente per gli uffici



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

disponibili, nonché l'eventuale interesse per altre sedi che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano dei movimenti.

6. Con la medesima istanza, i Dirigenti e i Direttori Vicedirigenti fanno conoscere anche il proprio interesse allo svolgimento di funzioni temporanee di reggenza, fornendo elementi utili ai fini di quanto previsto all'art.2, comma 3.

7. Per sopravvenute e particolari esigenze di servizio, di cui all'art.69, comma 2 del decreto legislativo 13\10\2005, n.217, l'Amministrazione procede al conferimento degli incarichi in deroga alle presenti modalità.

ART. 7 (Disposizioni finali)

1. In attesa della periodica rideterminazione degli incarichi dirigenziali di cui all'art.68, comma 2 del decreto legislativo 13\10\2005, n.217 e dell'individuazione della nuova graduazione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n.217\2005, continua ad applicarsi per quanto compatibile il DM 3\3\2008 di graduazione.

2. Nel caso di funzioni di nuova istituzione, ovvero d'incarico a disposizione ai sensi dell'art.74 del decreto legislativo n.217, in attesa della definizione del relativo procedimento negoziale, l'importo della retribuzione di rischio e posizione per i Dirigenti Superiori e per i Primi Dirigenti viene provvisoriamente stabilito sulla base dei principi recati dal medesimo art.77.

3. Nelle procedure di conferimento degli incarichi ai Primi Dirigenti e ai Dirigenti Superiori secondo quanto previsto dal presente decreto, si tiene conto della durata complessiva di preposizione al medesimo ufficio, anche ai fini della eventuale conferma nell'incarico rivestito.

4. In prima applicazione del presente decreto, si tiene conto delle informative già effettuate nell'anno 2010 ai sensi del DM 5\7\2006. Entro il 31\1\2011, l'Amministrazione fornisce l'elenco delle funzioni vacanti e di quelle che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 2011.

5. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di adozione e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, www.vigilfuoco.it.

6. Al conferimento degli incarichi temporanei di reggenza non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente decreto.

Roma, 20 GEN. 2011

IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca